



PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.

L'anno duemilaventis addì ventinove del mese di luglio alle ore venti e minuti trenta nella Sala delle Adunanze Consiliari, regolarmente convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE
1. PREACCO SUSANNA - Sindaco	Si
2. DAVÌ ARMANDO - Consigliere	Si
3. FAZARI JONATHAN - Consigliere	Si
4. FRANCO ROCCO - Vice Sindaco	Si
5. FERRENTINO ANTONIO - Assessore	Giust.
6. SALANI GIULIA STELLA - Consigliere	Si
7. SILVESTRI LILIANA - Assessore	Si
8. ODIARDO ANDREA - Consigliere	Si
9. SPANÒ EMANUELA - Consigliere	Si
10. GIUGLARD ROBERTO - Consigliere	Giust.
11. CAPPUCCIO MARIA DONATA - Consigliere	Si
12. ANDOLFATTO ANDREA - Consigliere	Si
13. SPATARO DOMENICO - Consigliere	Si
TOTALE PRESENTI	11
TOTALE ASSENTI	2

Assume la Presidenza il Sindaco PREACCO SUSANNA.

Assiste alla seduta l'Assessore esterno AUDINO Alessandro.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale CANE Dott. Alberto.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

OGGETTO: Approvazione delle tariffe della tassa rifiuti (TARI) anno 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che il Comune di Sant'Antonino di Susa fa parte del Consorzio Ambiente Dora Sangone - CADOS, che svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria, e n. 238 del 23/06/2020 ad oggetto "Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Richiamata altresì la determinazione della medesima Autorità ARERA n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

Dato atto che il Consorzio CADOS, con nota registrata al protocollo comunale al n. 3789 del 18/06/2020 ha trasmesso una bozza del piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti (PEF) per l'anno 2020, che non tiene però conto delle ultime disposizioni previste da ARERA con la deliberazione n. 238 del 23/06/2020, in riferimento all'emergenza epidemiologica;

Rilevato che alla data odierna non risulta quindi ancora approvato e validato il PEF definitivo per l'anno 2020;

Richiamato l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: *“i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*;

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l'anno 2020;

Considerato che la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare per l'anno 2020 le medesime tariffe della tassa sui rifiuti approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 27/12/2018;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;

Dato atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

Richiamato inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta unica comunale - IUC, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 24/07/2014 e in particolare la sezione 4 - TARI e le disposizioni in essa previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune;

Tenuto conto che le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni previste dagli artt. 15 e 15 bis del citato regolamento comunale IUC -sezione TARI (*approvate dal comune ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013*) trovano copertura nel bilancio di previsione del periodo 2020/2022, anno 2020, mentre le minori entrate derivanti dalle riduzioni disciplinate dall'art. 14 del medesimo regolamento (*approvate ai sensi del comma 659 della L. 147/2013*), saranno inserite nel piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2020, secondo le modalità stabilite dal Metodo tariffario (MTR) introdotto dall'ARERA e concorreranno quindi a determinare il conguaglio di cui all'art. 107, comma 5, ultimo periodo, del Decreto Legge 17/03/2020 n. 18, convertito in Legge n. 27 del 24/04/2020;

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50 per cento, secondo quanto previsto dal comma 663, art. 1, L. 147/2013;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Torino sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Dato atto che con il D.L. n. 18 del 17/03/2020, convertito in Legge n. 27 del 24/04/2020, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione annuale per l'anno 2020 è stato differito al 31/07/2020;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 18/12/2019, erano già state confermate per l'anno 2020 le tariffe TARI in misura pari a quelle da 2019, ma che si ritiene necessario deliberare nuovamente in merito, a seguito dell'entrata in vigore del citato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, al fine di confermare esplicitamente l'intenzione di ricorrere alla possibilità ivi prevista;

Visto il “Regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali” di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 27/02/2002;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall'art. 3 comma 1, lettera b, D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito nella legge 7/12/2012, n. 213;

Sentito il Sindaco che illustra il contenuto della proposta;

Sentito l'intervento della Consigliera Comunale signora Maria Donata Cappuccio che evidenzia come vi sia un refuso al punto 3 del dispositivo (anno 2022 e non 20222) e chiede se il 5% di addizionale provinciale sia nuovo o vi sia sempre stato;

Sentito il Sindaco che precisa che il 5% di addizionale provinciale sia sempre stato inserito nella tariffa;

Dato atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento;

Con votazione espressa in forma palese, mediante alzata di mano, dalla quale scaturisce il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 11 Consiglieri votanti: n. 11

Consiglieri astenuti: n. //

Voti favorevoli: n. 8 Voti contrari: n. 3 (Cappuccio, Andolfatto e Spataro)

Dopo la proclamazione dell'esito della votazione da parte del Presidente

DELIBERA

- 1) Di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) invariate rispetto a quelle approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 27/12/2018, e riportate all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019, mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;
- 3) Di dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;
- 4) Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere applicato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Torino, nella misura del 5%, con Decreto del Sindaco metropolitano n. 501-13762 del 13 dicembre 2019;
- 5) Di dare atto altresì che le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni previste dagli artt. 15 e 15 bis del regolamento comunale IUC -sezione TARI (approvate ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013) trovano copertura nel bilancio di previsione del periodo 2020/2022, anno 2020, mentre le minori entrate derivanti dalle riduzioni disciplinate

dall'art. 14 del medesimo regolamento (approvate ai sensi dell'art. 1 comma 659 della L. 147/2013) saranno inserite nel piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2020, secondo le modalità stabilite dal Metodo tariffario (MTR) introdotto dall'ARERA e concorreranno quindi a determinare il conguaglio di cui all'art. 107, comma 5, ultimo periodo, del Decreto Legge 17/03/2020 n. 18, convertito in Legge n. 27 del 24/04/2020;

- 6) Di provvedere ad inviare la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
F.to: PREACCO SUSANNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to: CANE Dott. Alberto

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.

Sant'Antonino di Susa, li _____

TARIFFE TARI ANNO 2020

UTENZE DOMESTICHE

Numero componenti nucleo familiare	Parte fissa €/mq. anno	Parte variabile €/lt
1	1,273	0,054
2	1,486	0,054
3	1,637	0,054
4	1,759	0,054
5	1,880	0,054
6 o più	1,971	0,054

UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria		Parte fissa €/mq./anno	Parte variabile €/mq./anno
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,02157	0,36200
2	Campeggi, distributori carburanti	1,60246	0,64201
3	Stabilimenti balneari	1,26193	0,44292
4	Esposizioni, autosaloni	0,86132	0,32260
5	Alberghi con ristorante	2,66408	1,04979
6	Alberghi senza ristorante	1,82279	0,74742
7	Case di cura e riposo	2,00307	0,85282
8	Uffici, agenzie, studi professionali	2,26347	0,93268
9	Banche ed istituti di credito	1,74267	0,49402
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2,22341	0,86454
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3,04467	1,13178
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	2,60399	0,76658
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,32356	0,90712
14	Attività industriali con capannoni di produzione	1,82279	0,58559
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	2,40368	0,71441
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	7,01075	5,35331
17	Bar, caffè, pasticceria	6,61013	4,32801
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,40675	1,80893
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,40522	1,80999
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	7,81197	7,20376
21	Discoteche, night club	3,28503	1,17223
22	Attività di rimessaggio	0,64098	0,18100
g1	Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli	10,19563	3,12596
g2	Utenze giornaliere: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	26,05994	6,69803
g3	Utenze giornaliere: Bar, caffè, pasticceria	20,43131	5,64610
g4	Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari	14,88281	3,76478